



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 637 del 02.10.2025

Oggetto: CUP: J77H24002210004 CIG: B78C1B7F97. Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido volto alla riqualificazione della viabilità comunale di piazza Frangipane. Autorizzazione subappalto alla ditta FRATTE IVAN ditta individuale P.IVA. 02897790305.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

Che l'incrocio di Piazza Frangipane ha la pavimentazione in porfido molto deteriorata e che costituisce un pericolo per la circolazione, pertanto l'Amministrazione Comunale ha stanziato a bilancio la somma di € 140.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente della piazza;

Che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

Che con delibera giuntale n. 89 del 13.08.2024 la Giunta Comunale ha autorizzato l'Area Tecnica – 1^a U.O. Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni, a procedere con l'affidamento degli incarichi professionali tecnici amministrativi di RUP esterno per quelle opere pubbliche da realizzarsi, in considerazione dei notevoli carichi di lavoro dell'ufficio tecnico;

Ricordato che con determinazione n. 668 del 23.10.2024 è stato affidato all'Ing. Fabrizio Nigris residente a Martignacco (UD) in Via Puccini n. 24, c.f. NGRFRZ57M13Z133X l'incarico di RUP delle opere di riparazione della cappella cimiteriale di Loneriaco e l'intervento puntuale di ripristino della pavimentazione in porfido di alcuni tratti stradali del centro cittadino tra cui Piazza Frangipane per un onorario complessivo di € 4.999,00;

Con determinazione n. 43 del 23.01.2025 è stato affidato all'arch. Veronica Versolato avente studio a Talmassons (UD) l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo,

direzione lavori dell'“Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido volto alla riqualificazione della viabilità comunale di piazza Frangipane” sulla base della RDO su E-Appalti n. rfq_85286;

Visto il comma 5-bis all'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede una disciplina semplificata per alcune tipologie di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria - ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 (comma aggiunto dal Correttivo al Codice appalti). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Quindi nel caso di specie può essere previsto un unico livello di progettazione;

Che gli elaborati relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica - esecutivo in unica fase redatti dello stesso professionista, sono pervenuti e registrati al prot. PG/E 8189 del 17/04/2025;

Che il progetto di fattibilità tecnico-economica – esecutivo è stato approvato con Deliberazione n. 64 del 14.05.2025 per un importo lavori a base di affidamento per € 99.736,33 secondo un quadro economico complessivo di € 140.000,00;

Che a seguito di procedura di gara con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica 484 del 25/07/2025 si sono aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla ditta ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL avente sede in Via dell'Artigianato n. 3 a Tarcento (UD) – C.F. – P.I: 03079130302 per l'importo di € 88.043,06 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 8.500,00 e quindi per complessivi € 96.543,06 oltre IVA al 22% (€ 21.239,47) e quindi per complessivi € 117.782,53

Che è stato stipulato tra il Comune di Tarcento (stazione appaltante) e la ditta ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL avente sede in Via dell'Artigianato n. 3 a Tarcento (UD) – C.F. – P.I: 03079130302 il contratto di affidamento delle citate prestazioni, giusta Scrittura Privata n. 61/2025 del 2 settembre 2025;

ATTESO:

- che in data 10/09/2025 Prot. n. 19849 la ditta ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL avente sede in Via dell'Artigianato n. 3 a Tarcento (UD) – C.F. – P.I: 03079130302 ha presentato richiesta di subappalto a favore della ditta FRATTE IVAN ditta individuale con sede in Via Lago n. 2 – 33010 - Magnano in Riviera (UD) – c. f. FRTVNI82B25E820Z - P.iva 02897790305 per la realizzazione di pavimenti in cubetti di porfido (categoria OG3) per un importo pari a € 4.900,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 250,00 esclusa IVA;
- che in data 19/09/2025 GEN-2025-20662-A è pervenuta un'integrazione da parte dell'appaltatore e della ditta subappaltatrice in merito alle forme di pagamento previste dall'art 4 del contratto di subappalto;

DATO ATTO che il subappalto in parola si riferisce a lavori subappaltabili fino ad un massimo del 49,99 % dell'importo della categoria prevalente;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 119 del Codice dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

PRESO ATTO che non ricorre nel caso di specie alcune delle ipotesi di esclusione del subappalto di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice.

VERIFICATO che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice:

- ha trasmesso data 10/09/2025 con nota Prot. n. 19849 il contratto di subappalto a questa stazione appaltante;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice;
- che i pagamenti saranno eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante come previsto dal comma 11 dell'Art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- che in data 19/09/2025 GEN-2025-20662-A è pervenuta un'integrazione a rettifica da parte dell'appaltatore e della ditta subappaltatrice in merito alle forme di pagamento previste dall'art 4 del contratto di subappalto;

RILEVATO che il RUP ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, come da comunicazione;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, e in assenza di motivato diniego, si è formato infatti il silenzio-assenso per l'adozione del provvedimento finale autorizzativo e che ora comunque non si ravvisa la necessità di richiedere integrazioni alla domanda;

STABILITO che oltre i termini non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti e il contratto di subappalto rispetta le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

DATO ATTO che il contratto riporta le clausole previste dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la validazione del POS della ditta FRATTE IVAN, oppure di altra documentazione inerente la sicurezza, obbligatoria ai sensi del D.Lgs.81/2008, dovrà essere effettuata dall'Ing. Mario Mazzolini, incaricato come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto prima dell'avvio del subappalto;

DATO ATTO che la ditta FRATTE IVAN risulta in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_50537314 (scadenza validità al 06/01/2026);

DATO ATTO che la ditta FRATTE IVAN risulta essere ditta individuale senza l'impiego di personale dipendente, e dunque non risulta soggetta all'applicazione del principio di equivalenza, disciplinato nell'allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023);

RITENUTO di procedere al perfezionamento dell'autorizzazione al subappalto a favore della ditta

FRATTE IVAN ditta individuale con sede in Via Lago n. 2 – 33010 - Magnano in Riviera (UD) – c. f. FRTVNI82B25E820Z - P.iva 02897790305;

PRESO ATTO che la ditta FRATTE IVAN ha chiesto alla ditta appaltatrice il pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

ATTESO che, sulla base della circolare ANCE del 20.06.2017 in merito alle “Regole per la fatturazione in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante”, i pagamenti a favore dei subappaltatori osserveranno le seguenti disposizioni:

- il subappaltatore, per le prestazioni eseguite, dovrà emettere fattura nei confronti dell'appaltatore in regime di inversione contabile, cioè senza applicazione dell'IVA;
- l'appaltatore emetterà fattura con l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta dovuta per l'importo totale dei lavori, compreso quelli eseguiti dai subappaltatori, con l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; e contestualmente trasmetterà la fattura emessa dal subappaltatore in regime di inversione contabile alla stazione appaltante;
- la stazione appaltante provvederà a corrispondere all'appaltatore l'importo corrispondente ai soli lavori dello stesso eseguiti, detratto quindi l'importo dovuto ai subappaltatori, al quale verrà sommata l'imposta complessivamente dovuta sull'importo totale dei lavori fatturati;
- la stazione appaltante corrisponderà a favore del subappaltatore l'importo pari ai lavori dallo stesso eseguiti;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1. di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare nelle more del completamento dei controlli ancora da effettuarsi, la ditta ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL avente sede in Via dell'Artigianato n. 3 a Tarcento (UD) – C.F. – P.I: 03079130302 aggiudicataria dell' *Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido volto alla riqualificazione della viabilità comunale di piazza Frangipane* a concedere in subappalto alla ditta FRATTE IVAN ditta individuale con sede in Via Lago n. 2 – 33010 - Magnano in Riviera (UD) – c. f. FRTVNI82B25E820Z - P.iva 02897790305, i lavori subappaltabili sino al limite del 49,99% per la realizzazione di pavimenti in cubetti di porfido

(categoria OG3) per un importo pari a € 4.900,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 250,00 esclusa IVA;

3. di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

4. di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
- che i pagamenti saranno eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante come previsto dal comma 11 dell'Art. 119 del D. Lgs. 36/2023;

5. di disporre sin da ora che, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza come modificato dall'art. 29 comma 19 del D.L 19/2024 (Decreto PNRR 4) sulla cosiddetta patente a punti nei cantieri, il subappaltatore dovrà garantire quanto da questo previsto;

6. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del Codice:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7. di stabilire che per la liquidazione delle somme ancora spettanti all'appaltatore e dai subappaltatori troveranno applicazione le disposizioni citate nelle premesse della presente determinazione, desunte dalla circolare ANCE del 20.06.2017;

8. di incaricare la ditta ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL (c.f. – p.i: 03079130302) ad indicare i nominativi dell'impresa subappaltatrice nel cartello esposto all'esterno del cantiere;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

10. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, alla subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per gli adempimenti di competenza;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.
2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: "Determina n. xxx"
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l'anno, nel seguente formato: "Impegno n. xxx/aaaa

Proposta nr. 714 dd. 02/10/2025

ISTRUTTORE
- Serena Pascoli

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
637	02.10.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	

OGGETTO: CUP: J77H24002210004 CIG: B78C1B7F97. Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido volto alla riqualificazione della viabilità comunale di piazza Frangipane. Autorizzazione subappalto alla ditta FRATTE IVAN ditta individuale P.IVA. 02897790305.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/10/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/10/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 06/10/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.